

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 2014****relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione**

[notificata con il numero C(2014) 2474]

(2014/223/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione») diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») («il dazio esteso»). La più recente decisione della Commissione concernente l'esenzione dal dazio esteso a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 19 dicembre 2011 ⁽⁴⁾.
- (2) La Commissione ha pubblicato a più riprese nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette ⁽⁵⁾ per le quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso per quanto riguarda le importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. Sono stati inoltre pubblicati elenchi delle imprese di assemblaggio di biciclette esentate di recente ed elenchi delle esenzioni che sono state revocate.

1. AUTORIZZAZIONE DELL'ESENZIONE

- (3) La Commissione ha ricevuto dal soggetto di cui alla tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità della sua domanda. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che la domanda era ammissibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento il soggetto in questione ha ottenuto la sospensione a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽³⁾ GUL 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁴⁾ GUL 343 del 23.12.2011, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112, del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GUL 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GUL 313 del 14.11.2006, pag. 5, GUL 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GUL 19 del 23.1.2009, pag. 62, GUL 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GUL 136 del 24.5.2011, pag. 99, GUL 343 del 23.12.2011, pag. 86.

Tabella 1

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Ets Th Brasseur SA	Rue des Steppes 13, 4000 Liège	Belgio	B294

- (4) Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della RPC utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in queste operazioni. Di conseguenza, esse non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (5) Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto in questione dovrebbe essere esentato dal dazio esteso.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'esenzione dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; a decorrere dalla stessa data la sua obbligazione doganale riguardo al dazio esteso dovrebbe inoltre essere considerata nulla.

- (6) Poiché l'esenzione si applicherà soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo, è necessario che il soggetto esentato notifichi immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

2. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (7) La Commissione ha ricevuto dai soggetti sotto esame elencati nella tabella 2 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle loro domande di esenzione. In base a queste informazioni la Commissione ha stabilito che le domande erano ammissibili a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.
- (8) In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti sotto esame elencati nella tabella 2, i pagamenti del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti dovrebbero essere sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione.
- (9) Poiché la sospensione si applicherà soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo, è necessario che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione ⁽²⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto.

Tabella 2

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbH	Schlesische Straße 27, 10997 Berlin	Germania	B934
Solo International Oy	Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo	Finlandia	B940
Planet X Ltd.	Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD	Regno Unito	A995
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.,	Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita	Romania	B941

⁽¹⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

⁽²⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Longway Poland Sp. z o.o.	ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki	Polonia	B935
BBF Bike GmbH	Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten	Germania	B936

3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE

- (10) Il soggetto di cui alla tabella 3 ha presentato una domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. I pagamenti dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esenzione sono stati sospesi a norma dell'articolo 5 del regolamento di esenzione per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tale soggetto a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda.

Tabella 3

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
IBEROSELLE, LDA	Vale Domingos 3750 — 321 Águeda	Portogallo	B292

- (11) Il soggetto in questione ha limitato le sue operazioni di assemblaggio a quantitativi modesti e continua ad importare parti di biciclette dalla RPC solamente in quantitativi inferiori alla soglia di 300 unità per tipo su base mensile. Tale soggetto ha quindi ritirato la sua domanda di esenzione dal dazio antidumping sulle parti di biciclette.
- (12) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione. Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricevimento della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere.
- (13) Quanto affermato nel considerando precedente non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione.

4. REVOCA DELL'ESENZIONE

- (14) L'esenzione dovrebbe essere revocata per il soggetto di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Nome	Indirizzo	Paese	Codice addizionale TARIC
Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S	Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev	Danimarca	A166

- (15) Il soggetto in questione è stato esentato dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Tale soggetto ha informato i servizi della Commissione di aver cessato le sue operazioni di assemblaggio. Per motivi di chiarezza, l'esenzione dovrebbe pertanto essere revocata.

5. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI AD ALCUNI SOGGETTI ESENTATI

- (16) I soggetti esentati elencati nella tabella 5 si sono manifestati e hanno informato la Commissione che il loro nome, la loro forma giuridica o il loro indirizzo sono cambiati. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione.

- (17) Sebbene le esenzioni di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione restino inalterate, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali soggetti.

Tabella 5

Riferimento precedente	Modifica	Codice addizionale TARIC
Cannondale Europe BV Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal	Il nome è stato modificato in «Cycling Sports Group Europe B.V.»	A686
4Ever s.r.o. 2. Května 267, CZ-742 13 Studénka	L'indirizzo è stato modificato in «Moravská 842, 742 13 Studénka, Repubblica ceca»	A558
Canyon Bicycles GmbH Koblenzer Strasse 236, DE-56073 Koblenz	L'indirizzo è stato modificato in «Karl-Tesche-Str. 12, 56073 Koblenz, Germania»	A856
Kellys Bicycles sro Krajinská 1 SK-92101 Piešťany	L'indirizzo è stato modificato in «Slnčná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, Repubblica slovacca»	A551
Madirom PROD SRL Bd. Liviu Rebreanu nr. 130 RO-300748 Timișoara, Timiș	Il nome e l'indirizzo sono stati modificati in «S.C. Madirom Prod S.R.L., Strada Stefan Procopiu Nr. 1, 300647 Timisoara, Judet Timis, Romania»	A896
Intercycles SA, F-85000 La Roche sur Yon, France	Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Arcade Cycles S.A.S.»	8065
Veronese Luigi S.N.C. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco Via Umberto I, 508 I-45023 Costa di Rovigo — IT	Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.»	A402
Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina, 6 I-47900 Rimini — IT	Il nome e la forma giuridica sono stati modificati in «Cobran S.R.L.»	A246
Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt. Duna Lejáró 7 H-1211 Budapest	Il nome e l'indirizzo sono stati modificati in «Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD., Duna Lejáró 7, H-1211 Budapest, Ungheria»	A555
MICMO/Gitane, F-44270 Machecoul	Il nome è stato modificato in «Manufacture Française Du Cycle»	8963
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S. Via Trento 68 IT-25030 Trenzano (BS)	Il nome è stato modificato in «Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.»	A979
Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 87 b, SL-1370 Logatec	L'indirizzo è stato modificato in «Tržaška cesta 77, 1370 Logatec, Slovenia»	A630
euro Bike Products ul. Starolecka 18 PL-61-361 Poznan	L'indirizzo è stato modificato in «ul. Ostrowska 498, 498 A, 61-324 Poznań, Polonia»	A849

Riferimento precedente	Modifica	Codice addizionale TARIC
Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghella (MI) Italia	Il nome è stato modificato in «Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.»	A163
Code X Sp. z o.o. Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie	Il nome è stato modificato in «Skilledbike Sp. z o.o.»	A966
Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena	La forma giuridica è stata modificata in «Gruppo Bici S.p.A.»	8005
Bohemia Bike Okružní 110, Hlincova Hora CZ-373 71 Rudolfov	L'indirizzo è stato modificato in «Okružní 697, 370 01 České Budějovice, Repubblica ceca»	A605
Novus Bike s.r.o. Hlavní 266 CZ-747 81 Otice	L'indirizzo è stato modificato in «Vančurova 2985/20, 746 01 Opava 1, Repubblica ceca»	A553

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

Articolo 2

Il soggetto di cui alla tabella 1 è esentato dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽¹⁾, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Per questo soggetto, l'esenzione decorre dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

L'esenzione si applica soltanto al soggetto indicato in maniera specifica nella tabella 1 con il suo nome e indirizzo. Il soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1

Soggetto esentato

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Ets Th Brasseur SA	Rue des Steppes 13, 4000 Liège	Belgio	Articolo 7	29.5.2012	B294

Articolo 3

I soggetti elencati nella tabella 2 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 decorre dalle date di ricevimento delle domande di questi soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di effetto».

⁽¹⁾ GUL 228, del 9.9.1993, pag. 1.

Questa sospensione si applica soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 2 con il loro nome e indirizzo. Il soggetto sotto esame notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 2

Soggetti sotto esame

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbH	Schlesische Straße 27, 10997 Berlin	Germania	Articolo 5	16.12.2013	B934
Solo International Oy	Pyyntitie 1 B, 02230 Espoo	Finlandia	Articolo 5	26.7.2013	B940
Planet X Ltd.	Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham S60 1FD	Regno Unito	Articolo 5	7.2.2013	A995
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.	Street Asocatiei No. 4, Movilita, Ialomita	Romania	Articolo 5	26.7.2013	B941
Longway Poland Sp. z o.o.	ul. Rajdowa 3a, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki	Polonia	Articolo 5	16.12.2013	B935
BBF Bike GmbH	Carena Allee 8, 15366 Hoppegarten	Germania	Articolo 5	14.1.2014	B936

Articolo 4

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 3 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto in questione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 3

Soggetto per il quale la sospensione è revocata

Nome	Indirizzo	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
IBEROSELLE, LDA	Vale Domingos 3750 — 321 Águeda	Portogallo	Articolo 5	20.4.2012	B292

Articolo 5

L'esenzione del soggetto di cui alla tabella 4 dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di effetto».

Tabella 4

Soggetto per il quale l'esenzione è revocata

Nome	Indirizzo	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codice addizionale TARIC
Borge Kildemoes Cykelfabrik A/S	Albanivej 7, Nr. Lyndelse, 5792 Arslev	Danimarca	Articolo 7	1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione	A166

Articolo 6

I riferimenti aggiornati ai soggetti esentati elencati nella tabella 5 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 5

Soggetti esentati per i quali i riferimenti sono aggiornati

Riferimento precedente	Nuovo riferimento	Paese	Codice addizionale TARIC
Cannondale Europe BV Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal	Cycling Sports Group Europe B.V. Hanzepoort 27 7575 DB Oldenzaal, Paesi Bassi	Paesi Bassi	A686
4Ever s.r.o. 2. Května 267, CZ-742 13 Studénka	4Ever s.r.o. Moravská 842 742 13 Studénka, Repubblica ceca	Repubblica ceca	A558
Canyon Bicycles GmbH Koblenzer Strasse 236, DE-56073 Koblenz	Canyon Bicycles GmbH Karl-Tesche-Str. 12 56073 Koblenz, Germania	Germania	A856
Kellys Bicycles sro Krajinská 1 SK-92101 Piešťany	KELLYS BICYCLES s.r.o. Slnecná cesta 374 922 01 Veľké Orvište, Repubblica slovacca	Repubblica slovacca	A551
Madirom PROD SRL Bd. Liviu Rebreanu nr. 130 RO-300748 Timișoara, Timiș	S.C. Madirom Prod S.R.L. Strada Ștefan Procopiu Nr. 1 300647 Timișoara, Județ Timiș, Romania	Romania	A896
Intercycles SA, F-85000 La Roche sur Yon, France	Arcade Cycles 78 Impasse Philippe-Gozola ZA Acti Est Parc Eco 85-1 85000 La Roche-sur-Yon, France	Francia	8065
Veronese Luigi S.N.C. di Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco Via Umberto I, 508 I-45023 Costa di Rovigo — IT	Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S. Via Umberto I n. 508 45023 Costa Di Rovigo, Italia	Italia	A402
Cobran snc di Perrino Agostino & C., Via Zingarina, 6 I-47900 Rimini — IT	Cobran S.R.L. Via Della Zingarina 6 47900 Rimini (RN), Italia	Italia	A246
Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Rt. Duna Lejáró 7 H-1211 Budapest	Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD. Duna Lejáró 7 1211 Budapest, Ungheria	Ungheria	A555

Riferimento precedente	Nuovo riferimento	Paese	Codice addizionale TARIC
MICMO/Gitane, F-44270 Machecoul	Manufacture Française Du Cycle 27 rue Marcel Brunelière 44270 Machecoul, France	Francia	8963
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S. Via Trento 68 IT-25030 Trenzano (BS)	Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S. Via Trento 68 25030 Trenzano (BS), Italia	Italia	A979
Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 87 b, SL-1370 Logatec	Vizija Sport d.o.o. Tržaška cesta 77 1370 Logatec, Slovenia	Slovenia	A630
euro Bike Products ul. Starolecka 18 PL-61-361 Poznan	euro Bike Products ul. Ostrowska 498, 498 A 61-324 Poznań, Polonia	Polonia	A849
Speedcross di Torretta P. e C. snc — Corso Italia 20 — I-20020 Vanzaghello (MI) Italia	Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c., Corso Italia 20, 20020 Vanzaghello (MI), Italia	Italia	A163
Code X Sp. z o.o. Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie	Skilledbike Sp. z o.o. Olszanka 109 33-386 Podegrodzie, Polonia	Polonia	A966
Gruppo Bici Srl — Via Pitagora 15 — I-47023 Cesena	Gruppo Bici S.p.A. Via Pitagora 15 47521 Cesena, Italia	Italia	8005
Bohemia Bike Okružní 110, Hlincova Hora CZ-373 71 Rudolfov	Bohemia Bike a.s. Okružní 697 370 01 České Budějovice, Repubblica ceca	Repubblica ceca	A605
Novus Bike s.r.o. Hlavní 266 CZ-747 81 Otice	Novus Bike s.r.o. Vančurova 2985/20 746 01 Opava 1, Repubblica ceca	Repubblica ceca	A553

Articolo 7

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione
Karel DE GUCHT
Membro della Commissione